



# La perizia

A cura di  
Roberto Bello

## La figura del Ctu nel contenzioso Ict Ruolo, responsabilità e funzioni

Una figura professionale poco nota fra le molte presenti e conosciute nel settore dell'Ict è quella del consulente tecnico di ufficio (Ctu) che interviene in cause legali a seguito di liti per carenze o disservizi nel campo del software, dell'hardware e delle telecomunicazioni. Diventare Ctu può essere un obiettivo professionale gratificante, che il responsabile dei sistemi informativi potrebbe perseguire per utilizzare, valorizzandola, l'esperienza acquisita in azienda (le procedure per diventare Ctu e i requisiti minimi richiesti saranno tratti in un prossimo articolo).

### L'iter iniziale

Nell'iter di causa, una delle parti può ritenere necessario chiedere al giudice una consulenza tecnica d'ufficio per **accertare eventuali vizi, difetti, errori, anomalie** e quant'altro di non funzionante o di non funzionale in relazione al prodotto/servizio oggetto di causa. Le parti possono proporre al giudice delle ipotesi di quesiti ai quali il futuro Ctu dovrà rispondere. Il giudice sceglie il possibile Ctu consultando la lista presente nell'albo del tribunale nella sezione di competenza (informatica).

Il futuro Ctu viene convocato in tribunale ove, alla presenza dei legali delle parti e del giudice, dopo aver letto gli atti di causa, accetta l'incarico e presta giuramento di adempiere con professionalità e onestà all'incarico ricevuto.

A questo punto, **il giudice**, con l'eventuale aiuto dei legali e del Ctu, **formula i quesiti tecnici** ai quali il Ctu stesso dovrà rispondere nel suo elaborato finale. Viene, poi, fissata la data e il luogo della prima riunione di apertura della consulenza tecnica, determinata la data massima di deposito dell'elaborato della consulenza tecnica presso la cancelleria del tribunale (di norma 60/90 giorni) e l'eventuale anticipo che le parti dovranno liquidare al Ctu come fondo spese (di norma ripartito equamente).

**I legali possono nominare dei Ctp** (consulenti tecnici di parte) che dovranno collaborare con il Ctu nelle verifiche tecniche per dare risposta ai quesiti posti dal giudice (naturalmente, tenendo ben in mente gli interessi di parte).

### Il percorso della consulenza

Nella prima riunione, il Ctu e i Ctp, dopo aver letto i quesiti posti dal giudice, concordano le modalità e i tempi di svolgimento della consulenza tecnica. In particolare, evidenziano gli "oggetti" da sotto-

porre a ispezione tecnica e il loro residuo "valore probatorio", considerando la facilità di modifica dei dati informatici ed evidenziando gli strumenti, i fatti e le circostanze non più riproducibili (si legga *Linea Edp n° 4, pagina 13*). Dalla data della prima riunione decorrono i termini per la consegna dell'elaborato finale in cancelleria da parte del Ctu, il quale, al termine dell'incontro redige una relazione sui fatti e sulle considerazioni di maggior rilievo. Anche i Ctp possono verbalizzare dichiarazioni personali di precisazione o di disaccordo.

Il Ctu e i Ctp potranno **raccogliere dati e documentazione** pertinenti ai quesiti posti e relativi a circostanze coeve alle situazioni che hanno portato le parti in lite; molto spesso il giudice dà anche facoltà al Ctu di sentire persone e attingere a fonti estranee alle parti in causa, ove ciò possa essere di aiuto all'evasione dei quesiti.

Il Ctu convoca **riunioni periodiche** alle quali possono partecipare i legali e anche i rappresentanti delle aziende in causa, senza però arrecare turbative al loro normale svolgimento. Il Ctu, che rappresenta il giudice (**la sede** nella quale si svolge la consulenza tecnica **ha**, quindi, **la stessa valenza di un'aula di tribunale**, anche nel caso fosse in realtà l'ufficio di una delle due aziende in lite), deve garantire il contraddittorio fra i Ctp e verbalizzare le loro opinioni, rimandando all'elaborato finale ogni sua considerazione.

In occasione delle riunioni di consulenza tecnica si esaminano i documenti raccolti, se ne verifica l'attendibilità e la pertinenza e si procede alla verifica tecnica delle ipotesi del Ctu e dei Ctp sugli oggetti del contendere, sempre con l'obiettivo di rispondere ai quesiti del Giudice.

I documenti discussi, verificati, convalidati, rifiutati, accettati sono **sottoscritti** dal Ctu e dai Ctp e faranno parte degli allegati all'elaborato finale. Eventuali archivi digitali sono riprodotti su copie identiche di cd rom, sottoscritte e rese disponibili al Ctu e ai Ctp. Al termine di ogni riunione si redige un verbale, sottoscritto, che sarà, poi, allegato all'elaborato finale del Ctu.

Avendo trovato esaurienti risposte a tutti i quesiti posti, oppure constatata l'impossibilità di completare il compito assegnato, il Ctu **dichiara chiusa la consulenza tecnica**, predisponendosi alla redazione dell'elaborato finale. Altre volte, prepara una bozza che invia ai Ctp, attendendo da essi commenti in risposta, che servono per comporre l'elaborato finale.



### Le conclusioni finali

L'elaborato finale deve essere chiaro, circostanziato, documentato e di facile lettura, inoltre, **non eccessivamente tecnologico**. Il Ctu, infatti, deve sempre ricordarsi che il giudice non è un informatico ed essere in grado di spiegare con semplicità a quest'ultimo gli aspetti tecnici apportatori di conseguenze benefiche o dannose collegati ai quesiti posti.

Il testo finale **si articola in diverse parti**: la prima pagina con riferimento agli estremi di causa, poi l'indice dell'intero elaborato, seguito dall'oggetto della consulenza tecnica di ufficio con riportati i quesiti posti dal Giudice. Vengono poi indicate la cronistoria dello svolgimento delle operazioni peritali con i riferimenti ai verbali delle riunioni effettuate e le considerazioni del Ctu in relazione ai quesiti posti con il dettaglio delle conclusioni raggiunte. Vanno, inoltre, indicati gli eventuali commenti alle relazioni presentate dai Ctp e le conclusioni contenenti le risposte sintetiche del Ctu ai quesiti posti dal giudice. Infine, è la volta di tutti gli allegati dei verbali delle riunioni effettuate e dei documenti raccolti da Ctu e Ctp, sia cartacei sia in forma digitale. Le conclusioni del Ctu sono, di norma, accolte dal **giudice** che ha, comunque, la **facoltà di dissentire** motivando per iscritto il suo diverso parere.

All'elaborato finale viene allegata una proposta di parcella, con indicazione delle spese sostenute e degli onorari richiesti. Il giudice la valuterà per poi liquidarla mettendola a carico delle parti in solido (formula più frequente) oppure solo di una parte. La parcella, a questo punto, ha **valore di titolo di credito esecutivo**.

Purtroppo i guadagni sono modesti, poiché normalmente non superano la metà di quelli di un'equivalente attività svolta nel privato. ■■

### L'ESPERTO

Roberto Bello è perito estimatore e Ctu (codice 7890) presso il Tribunale di Milano per quanto riguarda il software e consulente per la preparazione del Dps (Documento programmatico sulla sicurezza). Esperto nel settore delle applicazioni e dell'ambiente open source, è socio fondatore dell'Associazione Italiana Professionale di Informatica, nonché consigliere e Ict Strategist del ClubTi di Milano.

